

## **Sentenza: 9 ottobre 2019, n. 248**

**Materia:** Ordinamento della comunicazione; sostegno all'innovazione per i settori produttivi

**Parametri invocati:** Articoli 27, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera l), Costituzione

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** Articolo 6, comma 4, lettera e), della Legge della Regione Umbria 4 dicembre 2018, n. 11 (Norme in materia di sostegno alle imprese che operano nell'ambito dell'informazione locale)

**Esito:** Non fondatezza delle questioni di legittimità sollevate

**Estensore nota:** Federica Romeo

### **Sintesi:**

La legge della Regione Umbria n. 11 del 4 dicembre 2018 (Norme in materia di sostegno alle imprese che operano nell'ambito dell'informazione locale) prevede l'accesso a finanziamenti pubblici regionali per le imprese che operano nell'ambito dell'informazione. In forza della disposizione impugnata dalla ricorrente, ovvero l'art. 6, comma 4, lett. e), della suddetta l.r., sono escluse da tali finanziamenti le imprese i cui titolari o editori abbiano riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui al libro II, titolo II, capo II (Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione) o al titolo XIII, capo II (Dei delitti contro il patrimonio mediante frode) del codice penale.

Secondo il ricorrente, tale norma violerebbe l'art. 117, comma secondo, lett. l), della Costituzione, in quanto comporterebbe un'invasione della competenza legislativa dello Stato in materia di ordinamento penale. La Corte Costituzionale ritiene infondata la censura dell'Avvocatura generale dello Stato, in quanto, nonostante una norma regionale debba ritenersi invasiva della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale sia quando incida direttamente su fattispecie penali sia quando produca effetti sanzionatori ulteriori conseguenti alla commissione di un reato (come sancito dalla stessa Corte nella sent. n. 172/2017), la disposizione impugnata non genera alcuna di queste conseguenze. L'art. 6, co. 4, lett. e), della l.r. Umbria 11/2018 si limita a stabilire una condizione soggettiva per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla stessa legge. Tale condizione non consiste in una privazione o limitazione di un diritto del quale l'interessato sia già titolare, né nella perdita di uno status o di una capacità: introduce, piuttosto, un requisito di "onorabilità", di merito, per l'ottenimento di un beneficio economico erogato dalla Regione in materie di competenza legislativa concorrente, quali sono l'ordinamento della comunicazione e il sostegno all'innovazione per i settori produttivi, in cui si inserisce la legge regionale 11/2018.

La seconda censura mossa dal Governo all'articolo 6, comma 4, lett. e), della l.r. 11/2018, è in relazione all'articolo 27, comma secondo, della Carta costituzionale. Secondo il ricorrente, la disposizione in questione violerebbe il principio di non colpevolezza espresso dalla norma costituzionale laddove prevede che l'esclusione dai finanziamenti pubblici avvenga anche nei confronti dei titolari delle imprese o degli editori che abbiano riportato una condanna non definitiva. Secondo la Corte Costituzionale deve essere ritenuta infondata anche questa questione, poiché il requisito indicato dall'art. 6, co. 4, lett. e) consiste in una misura cautelare che risponde ad una logica

diversa da quella dell'anticipazione della sanzione: una misura cautelare lede il principio di non colpevolezza quando, a causa di irragionevolezza assoluta, sproporzione o eccesso rispetto alla funzione cautelare, risulta in concreto come una sanzione anticipata. Nel caso di specie, la ratio della disposizione è sicuramente compatibile con il principio di non colpevolezza, poiché non comporta alcuna restrizione di diritti dei quali gli interessati già godano, né comporta alcuna interdizione o sospensione dell'attività dell'impresa di cui siano titolari: la norma prevede un requisito negativo (la mancanza di condanne per delitti contro la pubblica amministrazione o contro il patrimonio mediante frode) per ottenere l'accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalla legge regionale di riferimento, al fine di prevenire il rischio di possibili abusi del denaro pubblico da parte di soggetti ritenuti responsabili, in primo o in secondo grado, per reati simili.

Conclusivamente, la Corte costituzionale dichiara infondate le questioni di legittimità dell'art. 6, comma 4, lett. e), della l.r. Umbria 11/2018, promosse dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento agli articoli 27, comma 2, e 117, co. 2, lett. 1), della Costituzione.